



Comune di
Albano Laziale



Comune di
Castel Gandolfo



Comune di
Grottaferrata

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO A MEZZO SCUOLABUS
PER LA DURATA CORRISPONDENTE ALL’A.S. 2024/2025 - 2025/2026 – 2026/2027
IN CONFORMITÀ AL CALENDARIO SCOLASTICO REGIONE LAZIO (14/9/2024 –
30/06/2027)**

CIG - CUP - H26F24000090004 - CUI

PATTO DI INTEGRITÀ

Ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012

TRA

- _____ (cod.Fisc. _____), domiciliato/a per la carica in Castel Gandolfo, il/la quale dichiara di intervenire in questo atto nella sua qualità di _____ del Comune di Castel Gandolfo tale nominato con _____ e di agire in virtù dei poteri che gli competono, ai sensi dell'art. 50, comma 10, art. 109, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

E

- il Sig. (cod.Fisc.) rappresentante legale della DITTA
..... Via, Provincia (...)

VISTI

- l'art. 1 comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e nella pubblica Amministrazione";
- le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, da ultimo, quanto previsto dall'Aggiornamento 2023 al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato dall'ANAC con Deliberazione n. 605 del 19 dicembre 2023;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante il Codice degli appalti pubblici;



Comune di
Albano Laziale



Comune di
Castel Gandolfo



Comune di
Grottaferrata

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

P R E M E S S O

- che per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento dei concorrenti ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- che con l'inserimento del "Patto di Integrità" nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
- che in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, si verificherà l'applicazione del "Patto di Integrità" sia da parte dei partecipanti alla gara sia da parte dei dipendenti, collaboratori e consulenti del Comune di Castel Gandolfo, sia da parte delle imprese che siano, con qualsiasi procedura, affidatarie di contratti;
- che al fine della corretta attuazione del Patto di Integrità ogni interessato potrà rivolgersi per effettuare segnalazioni di eventuali inadempimenti o per ottenere informazioni e chiarimenti al Segretario Generale nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Castel Gandolfo;

Tutto ciò premesso,

L'AMMINISTRAZIONE e L'IMPRESA CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione dell'Impresa ai fini della partecipazione alla gara in oggetto.
2. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione. La sua finalità, è



Comune di
Albano Laziale



Comune di
Castel Gandolfo



Comune di
Grottaferrata

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

quindi, più in generale, quella di assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici, con particolare attenzione alle ipotesi di conflitto di interesse.

3. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all'Amministrazione.

4. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i, deve essere presentato dall'Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.

6. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, in cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

7. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Impresa concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima.

La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Articolo 2

(Obblighi dell'Impresa)

1. L'Impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2. Ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento, l'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi.

3. Ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione, l'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi.



Comune di
Albano Laziale



Comune di
Castel Gandolfo



Comune di
Grottaferrata

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

4. L'Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altre fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara, comprese eventuali situazioni di conflitto di interesse rispetto al personale dell'Amministrazione. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l'impresa aggiudicataria della gara nella fase dell'esecuzione del contratto.

5. L'Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza da parte di tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati. Allo stesso modo informa circa il Codice di comportamento integrativo del Comune di Castel Gandolfo e vigila con le stesse modalità e rispetto ai medesimi soggetti sull'osservanza delle norme in esso contenute;

6. Il legale rappresentante dell'Impresa dichiara:

- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto della documentazione tecnica e regolamentare correlata all'affidamento, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto.
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art.21 del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art.21 del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 verrà disposta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;
- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.



Comune di
Albano Laziale



Comune di
Castel Gandolfo



Comune di
Grottaferrata

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

7. L'Impresa si impegna a comunicare all'Amministrazione i dati degli operatori economici che intervengono nell'esecuzione del contratto pur non essendo qualificabili subappaltatori ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

8. L'Impresa si impegna ad adottare un comportamento, nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice, atto ad agevolare il controllo e la vigilanza nella fase di esecuzione del contratto. In particolare si impegna a produrre tempestivamente notizie, dati, informazioni e documenti eventualmente richiesti, e a tenere un comportamento coerente con il raggiungimento dei livelli di qualità del servizio o comunque delle prestazioni oggetto del contratto predeterminati da quest'ultimo.

Si impegna, inoltre, a ricostituire tempestivamente la cauzione definitiva in tutti i casi in cui l'applicazione di una penale ne abbia ridotto la consistenza.

9. L'impresa si impegna a far sì che, in tutte le fasi dell'appalto, i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti nell'esecuzione del contratto e comunque qualunque soggetto coinvolto a qualsiasi titolo nella stessa evitino comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine del Comune di Castel Gandolfo nonché alterchi e comportamenti ingiuriosi o minacciosi verso i dipendenti dell'Amministrazione.

10. In tutti i casi in cui non vi è obbligo di acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 159 del 2011, l'Impresa si impegna ad esibire un'autocertificazione redatta secondo quanto disposto dall'art. 89 comma 1 del medesimo D.Lgs.

Articolo 3

(Obblighi dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di affidamento sopra indicata, e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto, qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.

3. L'Amministrazione si impegna ad aprire un procedimento istruttorio per la verifica di eventuali segnalazioni ricevute in merito a condotte anomale poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto per accertare eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ovvero del Codice di comportamento integrativo del Comune di Castel Gandolfo.



Comune di
Albano Laziale



Comune di
Castel Gandolfo



Comune di
Grottaferrata

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

4. L'Amministrazione si impegna alla predisposizione di documenti di gara chiari nella loro formulazione, rispettosi del principio della *par condicio* e facilmente accessibili sia dal sito istituzionale che tramite i sistemi di posta elettronica su richiesta degli interessati. Si impegna, inoltre, ad adottare sistemi di valutazione dell'offerta tecnica effettivamente in grado di assicurare l'assegnazione del punteggio in maniera trasparente e non arbitraria ed a garantire agli operatori economici la conoscenza degli elementi tecnici e delle altre informazioni utili a proporre un'offerta tecnica in linea con le esigenze dell'Amministrazione.
5. L'Amministrazione si impegna a favorire la liquidazione tempestiva dei corrispettivi contrattuali coerentemente alla presentazione di s.a.l. e/o delle fatture.
6. L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4

(Criteri Ambientali Minimi)

L'Amministrazione si impegna al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, dei criteri ambientali di riferimento. L'impresa si impegna a conformarsi, nella fornitura dei prodotti e nella esecuzione dei servizi e/o lavori, anche nelle procedure di affidamento diverse da quelle aperte, ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) in vigore, quali requisiti di tipo sociale, ambientale ed economico, volti a promuovere un più elevato valore di sostenibilità.

Articolo 5

(Sanzioni)

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art. 2 del presente Patto potrà comportare, oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione di penali e, sin d'ora, l'Impresa accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate, previa contestazione scritta, le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione provvisoria se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;



Comune di
Albano Laziale



Comune di
Castel Gandolfo



Comune di
Grottaferrata

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

- risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico, ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto;
- obbligo di risarcimento del danno arrecato alla stazione appaltante nella misura, determinata in via convenzionale, del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, determinato nel provvedimento di contestazione in ragione della gravità dei fatti accertati e della rilevanza economica del contratto.

2. La contestazione deve essere formulata e la sanzione irrogata secondo quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 per la risoluzione del contratto.

Articolo 6 (Controversie)

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 7 (Durata)

Il presente Patto di integrità vincola l'operatore economico e la stazione appaltante per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

Articolo 8 (Contratto)

Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia ed essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della Impresa partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta.

La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Data.....



*Comune di
Albano Laziale*



*Comune di
Castel Gandolfo*



*Comune di
Grottaferrata*

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

Timbro dell'impresa

Firma del Rappresentante Legale

Firma della cooperativa esecutrice

Firma del Dirigente competente

Il sottoscritto, rappresentante legale, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: articoli da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Firma del legale rappresentante

N.B. Il documento deve essere sottoscritto con le modalità di cui all'art. 15.1 del Disciplinare di gara